

4° C.E.: il Consiglio di Stato si esprime sulla data di "entrata in esercizio"



Riccardo Marletta,
avvocato in Milano

riccardo.marletta@studiolegalebelvedere.com
www.studiolegalebelvedere.com

A volte concordano. Il Consiglio di Stato, confermando l'orientamento espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ha definitivamente chiarito che, al fine di ottenere gli incentivi previsti dal Quarto Conto Energia, non è necessario che entro il 26 agosto 2012 l'impianto fotovoltaico abbia prodotto energia, bensì è sufficiente che a tale data l'impianto stesso risultasse collegato in parallelo con la rete. Il contenzioso davanti al TAR Lazio, del quale ci si era occupati anche in questa rivista, era stato originato da una serie di provvedimenti mediante i quali il GSE aveva disposto l'annullamento dell'ammissione agli incentivi previsti dal Quarto Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011) per i titolari che, pur avendo collegato in parallelo con la rete il proprio impianto al 26 agosto 2012, non erano tuttavia in grado di dimostrare che l'impianto stesso avesse iniziato a produrre energia entro tale data.

I GIUDIZI AL TAR LAZIO

Con alcune sentenze dello scorso anno, il TAR Lazio aveva accolto i ricorsi proposti da alcuni titolari interessati avverso i provvedimenti di annullamento dell'ammissione agli incentivi previsti dal Quarto Conto Energia assunti dal GSE. In estrema sintesi, con le pronunce in questione, il TAR Lazio aveva rilevato che nella definizione di data di entrata in esercizio, contenuta nel D.M. 5 maggio 2011, "il primo requisito previsto, e cioè il collegamento in parallelo con la rete elettrica non contempla l'ulteriore condizione della produzione di energia a quel momento (ed eventualmente in quale misura).

Secondo quanto chiarito dallo stesso TAR, solo nel successivo D.M. 5 luglio 2012 relativo al Quinto Conto Energia, "la definizione di data di entrata in esercizio dell'impianto contempla il funzionamento", ma tale definizione "riguarda evidentemente gli impianti entrati in esercizio successivamente al 26 agosto 2012 e per i quali sono previste le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia"

Il TAR aveva inoltre disatteso l'argomentazione sostenuta dal GSE secondo cui la legittimità del provvedimento di annullamento dell'ammissione agli incentivi previsti dal Quarto Conto Energia sarebbe stata confermata dalle norme tecniche contenute nel documento "Terminologia impiegata nelle statistiche dell'energia elettrica" pubblicato da Unipede (Unione Internazionale dei Produttori e Distributori di energia elettrica), dalle quali risulterebbe che la data di entrata in esercizio di un impianto coincide con il momento in cui si verifica il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema

CONFERMANDO L'ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, IL CDS HA CHIARITO CHE PER OTTENERE GLI INCENTIVI PREVISTI DAL QUARTO CONTO ENERGIA NON È NECESSARIO CHE ENTRO IL 26 AGOSTO 2012 L'IMPIANTO ABBA PRODOTTO ENERGIA MA È SUFFICIENTE CHE ENTRO QUELLA DATA RISULTASSE COLLEGATO ALLA RETE

elettrico. In proposito il TAR Lazio aveva tuttavia evidenziato che il documento tecnico pubblicato da Unipede non riguardava gli impianti fotovoltaici e che pertanto le previsioni in esso contenute non potevano essere utilizzate a supporto di provvedimenti riguardanti l'ammissione alle tariffe incentivanti del "Quarto Conto Energia".

Sulla scorta di queste premesse, il TAR Lazio aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui al Quarto Conto Energia, la dichiarazione, sottoscritta anche dal tecnico incaricato dal Gestore di rete, dalla quale risultava che alla data del 26 agosto 2012 l'impianto doveva considerarsi a tutti gli effetti in tensione, essendo collegato alla rete.

L'APPELLO DEL GSE

Contro le decisioni del TAR Lazio, il GSE aveva proposto appello davanti al Consiglio di Stato, che ha tuttavia confermato le decisioni di primo grado con una serie di recenti pronunce.

Nell'atto di appello il GSE aveva sostenuto che in un impianto fotovoltaico "la connessione o collegamento in parallelo con il sistema elettrico costituisce (...) il momento in cui vi è una continuità circuitale tra l'impianto di produzione e l'impianto di rete, ovvero il momento in cui l'impianto si vede con la rete, cominciando automaticamente a scambiare energia". Con la conseguenza che, "se un impianto fotovoltaico è collegato in parallelo alla rete, ovvero se esiste una continuità circuitale posta in essere dal collegamento (...) allora l'impianto, per sua stessa natura, non può non scambiare energia con la rete, sia in prelievo (...) sia in immissione".

Il GSE aveva altresì sostenuto che tutti i decreti emanati in attuazione dell'art. 7 del D.lgs 387/2003 individuerebbero nell'entrata in esercizio dell'impianto, ovvero nella data in cui l'impianto funziona e scambia energia con la rete per effetto del suo collegamento in parallelo, il momento nel quale si perfeziona il diritto di un impianto a beneficiare degli incentivi.

Lo stesso GSE aveva inoltre precisato che la definizione di collegamento in parallelo contenuta nel documento Unipede sopra richiamato sarebbe applicabile anche agli impianti fotovoltaici.

LE DECISIONI

Prendendo in esame le argomentazioni di cui al ricorso in appello del GSE, il Consiglio di Stato si è anzitutto soffermato sul dato letterale dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 5 maggio 2011, evidenziando come lo stesso si limitasse a richiedere che, alla data del 26 agosto 2012, l'impianto fosse collegato in parallelo con il sistema elettrico, senza richiedere che in quel momento l'impianto dovesse "essere contestualmente in funzione e produrre materialmente energia".

Precisamente l'art. 3 comma 1, lett. c) del D.M. 5 maggio 2011 stabiliva che la data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico "è la prima data

utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
- c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti".

Il Consiglio di Stato ha poi rilevato che anche i decreti relativi ai Conti Energia precedenti al quarto, al pari di quest'ultimo, facevano coincidere il titolo all'accesso agli incentivi con la prima data utile in cui l'impianto era stato collegato in parallelo con il sistema elettrico, senza ulteriori specificazioni e, tanto meno, prescrizioni.

Solo con il D.M. 5 luglio 2012, relativo al Quinto Conto Energia è stata introdotta l'ulteriore condizione secondo cui l'impianto non solo deve essere collegato in parallelo ma deve altresì funzionare materialmente ed immettere in contestualità energia in rete. Con la conseguenza che tale nuova ed autonoma prescrizione può essere applicata solo ed unicamente avuto riguardo alle tariffe incentivanti di cui al Quinto Conto Energia e non con riferimento ai Conti Energia antecedenti ad esso.

Il Consiglio di Stato ha infine rilevato che neanche la terminologia Unipede poteva essere di supporto alle tesi del GSE per diversi ordini di ragioni.

Anzitutto perché, come sopra precisato, il Quarto Conto Energia contiene una sua autonoma ed esautiva disciplina e comunque il documento tecnico in questione non riguarda gli impianti fotovoltaici.

Il Consiglio di Stato ha poi evidenziato che il documento Unipede richiamava il "primo parallelo con la rete".

Tale documento, invero, non conteneva l'espressione "collegamento" ma si riferiva appunto al primo "funzionamento" in parallelo dell'impianto.

Con la conseguenza che, secondo il Consiglio di Stato, non sarebbe corretto ritenere che, secondo la logica del documento UNIPEDE, il primo collegamento in parallelo dovesse "necessariamente coincidere con il primo funzionamento in parallelo, essendo all'evidenza due concetti chiaramente distinti".

Sulla scorta di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi in appello proposti dal GSE e ha confermato in toto le sentenze del TAR Lazio.

In linea del tutto teorica il Consiglio di Stato potrebbe mutare il proprio orientamento laddove fosse chiamato nuovamente a pronunciarsi sulla tematica qui analizzata, non essendo vincolato all'osservanza dei propri precedenti.

Tuttavia, almeno ad avviso di chi scrive, su questa vicenda un cambiamento di rotta del Consiglio di Stato è da considerarsi altamente improbabile.

Riccardo Marletta
Avvocato in Milano

riccardo.marletta@studiolegalebelvedere.com
www.studiolegalebelvedere.com